



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI EVENTI ED INIZIATIVE ORGANIZZATI DA TERZI

Approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 11 del 28 marzo 2019



Art. 1

Principi generali

La Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata, di seguito denominata “Camera”, ai sensi della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, come successivamente modificata ed integrata, svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

Nella concessione di contributi a sostegno di eventi ed iniziative promozionali organizzati da terzi, la Camera indirizza il proprio intervento a favore di iniziative strutturali volte ad incidere significativamente sull’assetto economico della Basilicata, nonché allo sviluppo della produttività e dell’efficienza delle imprese, all’aumento della competitività del tessuto imprenditoriale del territorio, alla preparazione delle imprese ai mercati internazionali, alla realizzazione di analisi in ambito economico, attenendosi ai seguenti principi:

- a) escludere progetti promozionali non in linea con i propri indirizzi strategici e la propria programmazione pluriennale;
- b) evitare la polverizzazione delle risorse, concentrandole verso iniziative di maggiore pregio e rilievo;
- c) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo strategici;
- d) preferire iniziative che siano realizzate in sinergia con Enti, Istituzioni e attori dello sviluppo economico locale e nazionale, escludendo iniziative che abbiano un interesse meramente interno ad associazioni od Enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
- e) privilegiare iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico del territorio rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- f) sostenere prioritariamente iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori economici del territorio;
- g) garantire trasparenza, imparzialità e diffusione delle informazioni.

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in armonia con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di concessione di contributi per eventi ed iniziative promozionali organizzate da terzi e non si applica agli interventi promozionali attuati direttamente dalla Camera, agli interventi economici a favore delle imprese del territorio, ai contributi ordinari alla propria Azienda Speciale o ai progetti ad essa affidati, alle quote erogate a favore di Soggetti partecipati dalla Camera, agli interventi finanziari regolati da specifici protocolli d’intesa o convenzioni sottoscritti dalla Camera con altri Enti pubblici o privati, se non diversamente stabilito.



Art. 3

Previsione di somma

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 1, la Camera prevede nel Preventivo Economico annuale la somma per iniziative promozionali tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, nonché degli indirizzi della politica economica governativa nazionale e di quella regionale.

Art. 4

Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo per il sostegno alla realizzazione di una iniziativa o evento i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1. Enti pubblici (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Enti locali) e altre Istituzioni;
2. Associazioni di categoria: organizzazioni imprenditoriali di livello regionale o provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero organizzazioni imprenditoriali o associazioni dei consumatori che, pur non avendo sede nel territorio di competenza della Camera, siano operanti a favore delle imprese del territorio della Basilicata da almeno 3 (tre) anni;
3. soggetti privati che, alla data di presentazione della richiesta, risultino già operanti e aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Art. 5

Presentazione delle richieste di contributo

I soggetti di cui all'art. 4, che intendano ottenere contributi per il sostegno ad una iniziativa o evento, devono presentare apposita richiesta alla Camera 30 (trenta) giorni consecutivi prima dell'inizio degli stessi.

L'iniziativa o l'evento per cui si richiede il contributo deve rivestire interesse generale per il sistema delle imprese del territorio.

Le iniziative e gli eventi per i quali si presenta richiesta di contributo si devono svolgere nel territorio di competenza della Camera. Possono, comunque, essere presentate richieste di contributo per iniziative o eventi che, pur non svolgendosi nel territorio di competenza della Camera, evidenzino in modo palese le positive ricadute a favore del tessuto produttivo della Basilicata e delle imprese del territorio.

Art. 6

Formulazione della richiesta di contributo

La richiesta, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere indirizzata al Presidente della Camera e al Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese" e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) generalità, sede, codice fiscale, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (per i soggetti che devono esserne in possesso), indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale inviare tutte le comunicazioni afferenti l'iniziativa, ed eventuale partita IVA del richiedente;
- b) i dati fiscali e contributivi del richiedente e la dichiarazione di essere in regola con il pagamento di oneri fiscali, contributivi e assicurativi ai sensi della normativa vigente;
- c) un'esauriente relazione illustrativa dell'iniziativa, nella quale siano evidenziati i contenuti, gli obiettivi, i destinatari, la rilevanza economica e territoriale ovvero le



ripercussioni di interesse generale che la stessa può comportare per l'economia locale;

- d) i termini di avvio e di conclusione dell'iniziativa o dell'evento;
- e) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, deliberato, in caso di Enti, dal competente organo amministrativo. Detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare la misura dei contributi richiesti ad altri Enti pubblici e ad eventuali *sponsor* privati e dei proventi dell'iniziativa;
- f) lo Statuto, l'Atto costitutivo e il *curriculum* del soggetto richiedente;
- g) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera.

Art. 7

Procedimento di concessione e istruttoria della richiesta

Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo ai sensi del successivo art. 9, la richiesta si considera respinta.

Il Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese" procede, avvalendosi del personale dallo stesso Dirigente incaricato, all'istruttoria volta ad accertare l'esattezza dei dati contenuti nella richiesta, e ad acquisire eventualmente elementi di valutazione di merito e ogni ulteriore elemento informativo o ulteriore documentazione, anche fissando per iscritto un termine per l'integrazione della richiesta. Spirato inutilmente tale termine, la richiesta di contributo si considera respinta.

Il Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese", svolta l'istruttoria di cui all'art. 7, ne trasmette gli esiti al Presidente unitamente allo schema di convenzione previsto dall'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, affinché l'argomento possa essere posto all'ordine del giorno della successiva seduta di Giunta.

Art. 8

Ammontare del contributo

Il contributo della Camera, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non può superare il limite massimo del 50% delle spese ammesse e comunque la differenza tra spese ed entrate accertate a consuntivo al netto dell'IVA, ove soggettivamente detraibile.

La Giunta, nell'approvare l'iniziativa ai sensi del successivo art. 9, determina l'ammontare del contributo riconosciuto entro il limite stabilito dal comma precedente ed approva lo schema di convenzione previsto dall'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Art. 9

Provvedimento di concessione del contributo

Il provvedimento di concessione del contributo viene adottato da parte della Giunta e deve essere adottato prima della data di inizio dell'evento o iniziativa.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

- a) il soggetto beneficiario e l'ammontare del contributo concesso;
- b) che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese



dell'iniziativa, nonché alla trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'art. 10, con l'indicazione che il mancato rispetto dei termini ivi previsti comporta la decadenza dal contributo;

- c) le eventuali ulteriori condizioni a cui è subordinata la concessione ovvero l'erogazione del contributo stesso.

Entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese" ne dà comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) al soggetto beneficiario.

Dell'avvenuta concessione del contributo il soggetto beneficiario deve dare pubblica notizia attraverso l'apposizione su tutto il relativo materiale del logo camerale.

Art. 10

Controllo sullo svolgimento dell'iniziativa

Durante tutto lo svolgimento dell'iniziativa o dell'evento e successivamente alla loro conclusione, la Camera si riserva la facoltà di controllare l'esatto svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, anche effettuando sopralluoghi, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed esercitando ogni più ampio potere di richiedere chiarimenti, ulteriori informazioni, precisazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione sulla portata e le ricadute dell'iniziativa nei confronti delle imprese del territorio.

Art. 11

Comunicazione di conclusione dell'iniziativa e richiesta di liquidazione

Il soggetto beneficiario, entro 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla conclusione dell'iniziativa o dell'evento, come comunicata ai sensi della lett. d) dell'art. 6, e comunque entro 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di concessione del contributo, deve, a pena di decadenza dal contributo medesimo, trasmettere al Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese" la seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano puntualmente indicati i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio e la visibilità data all'intervento camerale;
- b) il rendiconto analitico delle spese sostenute, cui allegare copia dei documenti fiscalmente validi (fatture, ricevute fiscali, notule, buste paga/cedolini, ecc.) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, costituita da: copia del bonifico bancario o postale, copia dell'assegno, copia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche (bancomat o carta di credito) e copia dell'estratto conto che dimostri il trasferimento di denaro. Alla documentazione di rendicontazione deve essere, altresì, allegata ogni documentazione o altro materiale comprovante lo svolgimento effettivo dell'iniziativa;
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario contenente il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate ovvero l'assenza delle stesse;
- d) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli affidamenti effettuati per la realizzazione dell'iniziativa. In particolare, il Legale



Rappresentante deve dichiarare che nell'ambito dell'iniziativa, il soggetto beneficiario non ha affidato contratti di servizi o forniture a persone fisiche o giuridiche riconducibili, né direttamente, né indirettamente, al Legale Rappresentante medesimo, al coniuge/convivente di questi, ai suoi parenti o affini entro il secondo grado o tantomeno a chi abbia del soggetto beneficiario stesso poteri di rappresentanza o di stipula dei contratti, né ai coniugi/conviventi di questi o ai loro parenti o affini entro il secondo grado, ovvero ai dipendenti o ai titolari di carica negli organi del medesimo soggetto beneficiario o ai coniugi/conviventi di questi, ovvero ai membri del Consiglio dell'Ente o ai parenti o affini di questi entro il secondo grado;

- e) i dati fiscali e contributivi del soggetto beneficiario;
- f) gli ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dall'Ufficio.

Non è ammessa proroga dei termini indicati dal comma precedente.

Il rendiconto deve essere redatto riportando le stesse voci di spesa contenute nel piano finanziario preventivo. Eventuali spese inizialmente non previste possono essere conteggiate nel *budget* totale di spesa sul quale calcolare l'ammontare del contributo, sempre nell'ambito del tetto massimo concesso, solo in caso di spese di modesta entità, che, a causa di imprevisti, si siano rese necessarie per il buon fine dell'iniziativa.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un Ente pubblico la documentazione di cui al primo alinea della lett. b) può essere sostituita dalla trasmissione della copia conforme all'originale del provvedimento di approvazione del consuntivo dell'iniziativa.

Art. 12

Liquidazione ed erogazione del contributo

Pervenuta la documentazione, verificatane la completezza ed il contenuto ed effettuati i previsti controlli, anche avvalendosi del personale incaricato, il Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese" adotta il provvedimento di liquidazione del contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e ammesse, tenuto conto del limite massimo dello stesso approvato dalla Giunta per l'iniziativa come stabilito dal precedente art. 8 e, comunque, fino all'ottenimento del pareggio, eventualmente riducendo l'importo del contributo in caso di avanzo, minori spese o maggiori entrate.

Nel caso in cui dall'istruttoria effettuata non si evinca il rispetto del limite previsto dall'art. 8 per l'ammissibilità della richiesta ovvero emerga qualsiasi altro motivo che osta all'accoglimento della richiesta di liquidazione, il Dirigente dell'Area "Promozione e Assistenza alle Imprese" provvede a darne comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di decadenza dal contributo.

Determinata la liquidazione del contributo, l'Ufficio procede all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) secondo la normativa vigente, anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale intervento sostitutivo. Entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione di DURC regolare, l'Ufficio competente trasmette la pratica ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.



Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione sul sito istituzionale Internet della Camera di Commercio della Basilicata del sito istituzionale della Camera di commercio.